



**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 17 GIUGNO 2019**



ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALBERO GRANDE" APS
Caramagna Piemonte



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 17 GIUGNO 2019

Il giorno 17 giugno 2019 alle ore 20,30 in prima convocazione, presso i locali dell'Archivio Storico della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine siti in Piazza Castello, 3 a Caramagna Piemonte (CN), è stata convocata l'assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale 'L'Albero Grande' avente come ordine del giorno il seguente punti:

- approvazione adesione nuovo socio
- Approvazione NUOVO STATUTO (Adeguamenti richiesti dal Codice Terzo Settore- art. 101.2 e circolare Ministero del Lavoro del 27.12.2018)

Sono presenti all'assemblea i seguenti soci ordinari: Bono Luigi, Tesio Domenica Raffaella, Olivero Antonino, Alessio Valter, Oddenino Daniela, Alessio Anna, Bruno Bartolo, Emanuel Emilia, Becchio Gianfranco, Fusero Sergio, Ponzone Augusta che ha delegato Olivero Antonino, Borio Antonio che ha delegato a rappresentarlo Bono Luigi ed il socio benemerito Camisassa Rinaldo. Viene chiamato a presiedere la riunione Luigi Bono che, dopo aver constatato la presenza del numero legale necessario per lo svolgimento della stessa, dichiara validamente costituita l'assemblea in prima convocazione e nomina Domenica Raffaella Tesio come segretario.

Come prima attività si sottopone all'assemblea la richiesta di adesione come socio ordinario di Olivero Giacomo, presente alla riunione, che all'unanimità viene accolto nell'Associazione con immediato diritto di voto.

Constatato che sono presenti o delegati n.13 soci aventi diritto al voto su n.15 soci iscritti all'Associazione si passa quindi alla discussione circa il punto all'ordine del giorno ovvero l'adeguamento dello Statuto come richiesto dalla Riforma del Terzo settore. A tal proposito il Presidente informa i soci che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto vigente alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente illustrando i contenuti del nuovo Statuto evidenzia come la scadenza del 2 agosto 2019 sia posta dall'art. 101, c. 2, del Decreto Legislativo 117 del 2017 per cui la modifica entro





Il termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore a partire dal momento in cui diventerà operativo. Il Presidente dà, quindi, lettura integrale della nuova bozza di Statuto commentando i vari articoli ed evidenziando le variazioni intervenute ad integrare il nuovo testo. Al termine l'assemblea, dopo breve discussione, approva, per alzata di mano, all'unanimità (a maggioranza qualificata) il nuovo Statuto sociale nella sua integrità; lo stesso viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Al contempo l'assemblea delega il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto il quale è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 ed esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Non essendovi altri punti su cui deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria alle ore 21,20.

IL PRESIDENTE

(Luigi Bono)



IL SEGRETARIO

(Domenica Raffaella Tesio)



Registrato a Servizio addi.

al N. 2089 Serie 3ª
ESENTE AI SENSI
D. LGS 117/2017

- 5 LUG. 2019

IL FUNZIONARIO
QUAGLIA LAURA
FIRMA SU DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE





Statuto dell'Associazione Culturale "L'Albero Grande" APS

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice) e s.m.i., l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Culturale L'Albero Grande APS" siglabile "L'Albero Grande APS". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caramagna Piemonte.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'associazione è iscritta.

2. La durata dell'APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12;

Art. 2

Scopi e finalità

L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

- A) L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:

- In tema di solidarietà sociale e reputando la cultura un bene da conquistare, continuamente arricchire e trasmettere l'associazione si prefigge di:
- valorizzare il patrimonio di ricchezza umana di ciascun socio e la competenza culturale di alcuni a servizio dell'associazione e della comunità locale;

- Favorire la ricerca storica e religiosa per valorizzare la tradizione di umanità, fede, libertà che è stata tramandata dalle precedenti generazioni e che costituisce le nostre radici;
- Sostenere l'amore per la lettura e la produzione letteraria privilegiando le opere riferite alla storia e a personaggi locali, o in consonanza alle finalità del gruppo o scritte da soci.
- Conoscere, valorizzare e conservare i tesori d'arte presenti nel paese e nella nostra regione; incoraggiare la produzione artistica;
- Aggiornarsi e documentarsi sulle diverse forme di spettacolo (teatro, musica, canto, cinema, documentari...) ed usarle per comunicare messaggi (fatti di parole e comportamenti e densi di significati), emozioni, idee per denunciare problematiche umane e sociali, per far conoscere personaggi ricchi di umanità... privilegiando testi impegnati (prodotti all'interno del gruppo o di autori scelti) atti a far riflettere.
- Aggiornarsi sulle nuove tecniche di comunicazione (es: uso del computer, internet ecc...)
- Attuare sul territorio iniziative culturali e sociali per modificare positivamente il vissuto di tutti
- Collaborare con le proprie attività ad iniziative umanitarie di sostegno ai più deboli, poveri e bisognosi di aiuto, vicini e lontani.

B) Per la formazione dei soci l'associazione si propone inoltre di organizzare corsi di preparazione che favoriscano:

- la conoscenza di sé: aiutare ciascuno a scoprire, valorizzare, esprimere le proprie capacità, con sana autostima, ma senza manie di protagonismo, ricordando che è più importante essere che apparire.
- lo spirito di servizio: mettere i propri talenti e le proprie competenze a disposizione del gruppo e di tutta la collettività in totale gratuità, consci che chi ha più ricevuto (di ricchezza umana, di cultura, di capacità comunicativa...) più ha il dovere di dare.
- la formazione culturale: stimolare la curiosità e l'interesse per la cultura (partendo dal patrimonio storico, umano e culturale locale), risvegliare il desiderio di imparare e di comunicare il proprio sapere in un positivo confronto tra generazioni diverse.
- d) la relazione: favorire e mantenere all'interno del gruppo buoni rapporti,
- basati sul rispetto, sulla stima reciproca, sulla collaborazione, sulla sincerità.
- la comunicazione: usare tutti i mezzi possibili per comunicare alla gente messaggi importanti e valori umani che possano aiutare ad uscire dal deserto relazionale in cui, paradossalmente, questa società tende a confinare le persone.
- l'adesione allo spirito dell'associazione: condividere lo spirito e le prospettive che sono alla base della fondazione.

All'interno dell'Associazione, numero di aderenti permettendo, saranno attivabili gruppi d'attività per ciò che concerne i singoli ambiti culturali.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- promozione e realizzazione di progetti destinati al recupero, al restauro alla conservazione, alla valorizzazione culturale e turistica dei beni culturali, dei
- monumenti, degli immobili nonché di tutti i beni mobili (quadri, mobili, sculture, attrezzature ecc.) di interesse storico sul territorio di Caramagna Piemonte;
- realizzazione di mostre temporanee o permanenti, musei;
- ricerca storica su documenti e testi, tramite interviste, su tesi di laurea, via internet...;
- attivazione di conferenze, corsi, laboratori, convegni, dibattiti, seminari su argomenti scelti o proposti dai soci o attinenti il territorio...;
- lettura in gruppo o individuale di testi letterari, incontri con gli autori, laboratori di scrittura creativa...;
- animazione di lettura in biblioteca;
- pubblicazione di articoli su stampa locale riguardanti le attività del gruppo e gli argomenti specifici trattati;
- realizzazione di un foglio o giornalino dell'associazione;
- redazione, pubblicazione di libri (studi e ricerche riguardanti personaggi, luoghi, periodi storici legati a Caramagna Piemonte e al suo territorio circostante) di opere scritte dai soci, di articoli e relazioni ad uso degli associati e della collettività;
- redazione, duplicazione ed esecuzione di stampati, souvenirs, fotografie, gadget, audiovisivi ed ogni altro materiale prodotto per la comunicazione, l'immagine, la pubblicità e la diffusione delle iniziative organizzate dall'Associazione;
- preparazione di guide turistiche volontarie, per conoscere e far conoscere i beni artistici e le realtà del paese;
- organizzazione e promozione di viaggi culturali (visite guidate a musei, località attinenti ad argomenti trattati...);
- partecipazione a spettacoli (teatri, opere, concerti...);
- produzione di testi teatrali, di canzoni, musiche, filmati;
- laboratorio teatrale, realizzazione di spettacoli, in paese e dintorni, coinvolgendo all'occorrenza anche persone esterne al gruppo che si impegnino per un limitato periodo di tempo (es: attori e tecnici per la realizzazione di una recita);
- Realizzazione di filmati, riproduzione di musiche e canti, registrazione spettacoli;
- proiezione di film e documentari, cineforum, concerti musicali, spettacoli

teatrali.

L'Associazione potrà, inoltre, organizzare in collaborazione con enti locali, privati o pubblici, attività, manifestazioni e corsi di formazione rientranti nel campo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell'arte e della comunicazione.

L'Associazione potrà incentivare, promuovere e realizzare corsi di formazione naturalistico-scientifica nonché di cultura enogastronomica/turistica locale.

Le attività sopra elencate sono rivolte a tutti.

Potranno essere attivate altre attività similari su richiesta dei soci

È prevista la collaborazione con gli enti locali (Comune, Parrocchia, Scuola, altre Associazioni...)

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- promozione e realizzazione di progetti destinati al recupero, al restauro alla conservazione, alla valorizzazione culturale e turistica dei beni culturali, dei monumenti, degli immobili nonché di tutti i beni mobili (quadri, mobili, sculture, attrezzature ecc.) di interesse storico sul territorio di Caramagna Piemonte
- realizzazione di mostre temporanee o permanenti, musei.
- ricerca storica su documenti e testi, tramite interviste, su tesi di laurea, via internet...;
- attivazione di conferenze, corsi, laboratori, convegni, dibattiti, seminari su argomenti scelti o proposti dai soci o attinenti il territorio...

L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il CD dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a

fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno otto giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 32 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.

Il numero dei soci dell'APS è ILLIMITATO. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
4. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 3 mesi dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi

eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 settembre, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;

L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi

ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 3/10 (tre decimi) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola

con il pagamento della quota associativa annuale;

5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
6. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
 - elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
 - nomina su proposta del Consiglio Direttivo i soci benemeriti e onorari;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello

statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 e sino a un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'Assemblea la proposta di nomina di soci benemeriti o onorari;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
 10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti;
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
 12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario o chi ne fa le funzioni e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dai sindaci;

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio;
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato;
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'APS e riguardanti uno o più soci, e propone al

Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili;
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18

Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS;
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

Art. 19

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 20

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000, della normativa nazionale e regionale in materia.